



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sebastiano Di Francesco, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pieranna Filippi e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Guglielmo Oberdan, n. 5;

***contro***

il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Salvago, con domicilio eletto in Palermo, via Sciuti, n. 106/B, presso Piscopo Carmelo;

***nei confronti di***

- Carlo Bertolino, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi nonché dagli Avv.ti Tiziana Castiglione e Dario Greco, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Abela, n. 10;
- Calogero Morreale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via

Libertà,

n.

171;

- Maurizio Argento, Salvatore Piazza, Giuseppe Limblici, Aurelio Lovoy, Roberto Cordaro, Gaetano Greco, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

1) *quanto al ricorso introduttivo:*

- dell'art. 6 del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico del ruolo organico del Comune di Agrigento pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 29.9.2006, approvato con determinazione n. 205 del 08.08.2006;

- della determinazione dirigenziale n. 280 del 9.11.2006, ad oggetto «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico – nomina commissione giudicatrice»;

- del verbale del 10.05.2006, recante il sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice del concorso *de quo*;

- della graduatoria di merito approvata con verbale n. 31 del 3.7.2009;

- nonché, per quanto possa occorrere, della nuova graduatoria approvata con verbale n. 33 del 20.10.2009;

- di tutti i verbali (dal n. 1 al n. 33) della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*;

- in particolare del verbale n. 1 del 19.12.2006 nella parte riguardante la verifica ed il possesso dei requisiti e delle incompatibilità dei membri della commissione;

- nonché, ove possa occorrere, del verbale n. 18 del 04.03.2008, nella parte in cui la commissione ha attribuito ai titoli del ricorrente punti 06,940 anziché 11315;

del verbale n. 19 del 22.12.2008 nella parte in cui la commissione ha proseguito i lavori;

- del verbale n. 23 del 26.03.2009, nella parte in cui la commissione ha deciso all'unanimità di nominare l'Arch. Angelo Centone Presidente della Commissione;

- del verbale n. 30 del 02.07.2009;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

2) *quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:*

- della nota prot. n. 14604 del 9 marzo 2010;

- della determinazione dirigenziale n. 44 del 4 marzo 2010 ad oggetto la dichiarazione di non approvazione attività di cui ai verbali n. 33 del 20.10.2009 e n. 34 del 5.10.2010 e relativa graduatoria di merito - avvio procedura nomina nuova commissione;

- nonché, ove possa occorrere, del verbale del 13.04.2010 avente ad oggetto il sorteggio di componenti la commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n. 2 dirigenti tecnici;

- nonché, ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

3) *quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:*

- della determinazione dirigenziale n. 199 del 22.11.2010, ad oggetto l'approvazione degli atti della commissione, la graduatoria di merito e la nomina dei vincitori;

- nonché ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Calogero Morreale e Carlo Bertolino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 169/2011 con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza del C.g.a. - Sez. giur. n. 504/2011 con cui è stata disposta la trasmissione del fascicolo a questo Tribunale per la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, c. 10, cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2012 gli Avv.ti G. Rubino per la parte ricorrente; M. Roccella, su delega dell'Avv. R. Salvago, per il Comune di Agrigento; S. Raimondi per il controinteressato C. Bertolino; G.nni Immordino per il controinteressato C. Morreale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con ricorso notificato il 7 novembre 2009 e depositato il 24 novembre seguente, il ricorrente Ing. Sebastiano Di Francesco ha impugnato - chiedendone l'annullamento, vinte le spese - il bando ed i provvedimenti susseguenti, ivi compresa l'approvazione della graduatoria di merito, del concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Agrigento per la copertura di due posti di dirigente tecnico, concorso nel quale si è classificato al decimo posto.

L'impugnativa del bando è limitata alla parte in cui esso disciplina la formazione della commissione giudicatrice.

2. Il ricorso si articola in quattro motivi di censura i quali attengono all'asserita illegittimità della composizione della commissione, all'altrettanto addotta omessa od erronea valutazione dei titoli di studio e di servizio nonché a taluni profili di presunta illegittimità delle modalità di svolgimento dell'esame orale.

Con i predetti motivi si deducono i vizi di violazione di legge (e, segnatamente, di diverse disposizioni del regolamento comunale dei concorsi) ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, per il conseguente annullamento, le ulteriori determinazioni comunali con le quali la civica Amministrazione ha dato luogo - per varie ragioni che saranno di seguito esposte - alla ricostituzione della commissione giudicatrice per lo svolgimento di talune specifiche e ben individuate fasi della procedura ed ha riapprovato la graduatoria di merito nella quale, tuttavia, l'originaria posizione del ricorrente (decimo posto) non risulta essere mutata.

In particolare, con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto annullare tutta la procedura anziché procedere ad un annullamento parziale di taluni atti, poi rinnovati dalla nuova commissione, illegittimità procedurale, questa, che si sarebbe riverberata sull'ultima e definitiva graduatoria approvata, che è stata impugnata con il surrichiamato secondo ricorso per motivi aggiunti.

Le censure complessivamente svolte con tali ulteriori impugnative ripropongono, sostanzialmente, il nucleo delle critiche mosse all'operato dell'Amministrazione con il ricorso introduttivo.

4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Agrigento ed i controinteressati Calogero Morreale e Carlo Bertolino i quali, non senza avanzare dubbi legati alla ritualità delle censure avverso il bando di concorso, hanno tutti concluso per la reiezione del ricorso nel merito.

5. Con ordinanza n. 169/2011 il Tribunale ha negato la richiesta misura cautelare della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. All'esito dell'appello cautelare interposto dal ricorrente avverso la medesima ordinanza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha disposto la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

6. All'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2012, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le proprie rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, va succintamente ricostruita la vicenda procedimentale nella quale si innesta l'odierna controversia.

1.1. Il concorso per cui è causa è stato originariamente indetto dal Comune di Agrigento con bando pubblicato all'albo pretorio dell'Ente in data 31 marzo 2006 nel quale (art. 6), con riferimento alla composizione della commissione, era contenuto un rinvio all'art. 3, comma 5, della l.r. n. 12 del 1991.

Ed invero, tale ultima disposizione stabilisce che «componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana. Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali».

1.2. Il sorteggio di che trattasi ha avuto luogo il 10 maggio 2006.

1.3. Con determinazione n. 205 del successivo 8 agosto 2006, è stato approvato un nuovo bando in seno al quale il Comune di Agrigento ha stabilito, tra l'altro, che, con riferimento alla formazione della commissione di concorso, dovesse farsi riferimento alle risultanze del sorteggio effettuato il precedente 10 maggio: i relativi componenti, i cui nominativi erano già stati estratti a sorte ai sensi della l.r. n. 12 del 1991, sono stati dunque formalmente nominati con determinazione n. 280 del 9 novembre 2006.

1.4. Ciò detto, nel periodo compreso tra la pubblicazione del nuovo bando di gara (che ha fatto salva la composizione della commissione siccome precedentemente determinata) e la formale nomina dei componenti, è stato pubblicato (in data 20 ottobre 2006) il decreto regionale di approvazione dei nuovi elenchi dei soggetti idonei a svolgere l'incarico di componente delle commissioni giudicatrici ai sensi della surrichiamata l.r. n. 12 del 1991. In tale elenco non figurano i nominativi di tre dei soggetti precedentemente sorteggiati e chiamati a far parte della commissione: in particolare, il componente Arch. Centonze, risulta non essere stato inserito per difetto dei prescritti titoli di servizio.

Con il verbale (n. 1/06) d'insediamento della commissione, tutti i componenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del relativo incarico.

1.5. Con determinazione n. 50/2008 il Comune di Agrigento ha annullato la precedente nomina della commissione di concorso.

Detto provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.A.R. da parte di uno dei concorrenti (Angelo Cutaia) e il Tribunale ha concesso la richiesta misura cautelare, poi confermata nel giudizio d'appello instaurato a seguito di ricorso proposto dal Comune.

1.6. Con successivo provvedimento il Comune ha revocato la determinazione n. 50/2008 ed il ricorso proposto dal Cutaia è stato dichiarato improcedibile (*cfr.* decreto presidenziale n. 5/2012).

1.7. In data 3 luglio 2009 è stata formata una prima graduatoria che ha visto l'odierno ricorrente classificarsi al decimo posto.

1.8. A seguito di opposizione del concorrente Bertolino, il Segretario-Direttore generale del Comune ha respinto la proposta di approvazione dei verbali inerenti alle operazioni concorsuali - e, segnatamente, nella parte riguardante il servizio militare svolto dallo stesso Bertolino - ha rimesso gli atti, per i provvedimenti di

competenza, ad una nuova commissione (ciò che è avvenuto con determinazione n. 44/2010).

1.9. Tale ultimo provvedimento, nonché la nomina della nuova commissione, sono stati impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti sul rilievo che, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, il Comune avrebbe dovuto disporre la rinnovazione non parziale ma totale delle operazioni, stante la dedotta illegittimità nella composizione della commissione, ciò che ad avviso del ricorrente avrebbe reso la procedura invalida.

1.10. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata, anche questa per illegittimità derivata, la (rinnovata) graduatoria definitiva nella quale il ricorrente ha comunque mantenuto il decimo posto nel quale si era originariamente collocato.

2. Così definito il perimetro fattuale della controversia, la trattazione dei motivi di ricorso deve essere preceduta dall'esame delle questioni in rito sollevate dalle parti resistenti poiché connotate da evidente carattere pregiudiziale.

La necessità di definire il giudizio muovendo dall'esame delle questioni preliminari, costituisce, ora, una espressa regola positiva, stabilita dal codice del processo amministrativo. In virtù dell'articolo 76, comma 4, «Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile». Il richiamato articolo 276, comma secondo, prevede che «il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa».

Si tratta, del resto, di una regola di giudizio ritenuta pacificamente applicabile al processo amministrativo anche prima dell'entrata in vigore del codice.

2.1.1. Il controinteressato Bertolino deduce l'inammissibilità della doglianza inerente all'illegittima composizione della commissione giudicatrice per carenza di interesse.

A sostegno dell'eccezione afferma che «la contestazione della composizione della commissione giudicatrice di un concorso se non dedotta “*ab initio*”, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa di tale (asseritamente) errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura».

2.1.2. L'eccezione va disattesa.

2.1.3. Costituisce *ius receptum* che i presunti vizi relativi alla composizione della Commissione possono essere utilmente fatti valere solo nel momento in cui i lavori del consesso siano completati in senso negativo per il soggetto inciso, in tal modo consolidando in capo a lui gli effetti negativi idonei a supportare un interesse all'impugnativa.

Il principio, in altre parole, è che il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (Cons. St., V, n. 5279 del 2002 e n. 1589 del 1999).

Peraltro, la regola tracciata *ab antiquo et antiquissimo tempore* dalla giurisprudenza amministrativa è che i vizi di composizione degli organi collegiali costituiscono vizi di incompetenza dell'organo che possono essere comunque fatti valere all'esito negativo del procedimento.

2.2.1. Il controinteressato Morreale deduce l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa della revoca della determinazione n. 50/2008 in considerazione del contenuto della stessa.

2.2.2. L'eccezione è infondata.

2.2.3. Sul punto è sufficiente rilevare che nessun interesse sussisteva a tale invocata impugnativa considerato che all'esito della vicenda contenziosa che ha riguardato la predetta determinazione n. 50/08 nonché a seguito della sua definitiva rimozione con il provvedimento di autotutela ne è derivato il mantenimento in vita dell'originario atto di nomina della commissione che costituisce oggetto della pretesa sostanziale azionata con l'odierno giudizio.

2.2.4. Quanto ad ogni altra eccezione sollevata dal medesimo controinteressato in relazione al giudicato cautelare sul ricorso proposto dal concorrente Angelo Cutaia, poi dichiarato improcedibile, la surrichiamata sopravvenuta definizione del giudizio rende prive di sostanziale concretezza le eccezioni medesime.

2.2.5 Anche le eccezioni del controinteressato Morreale vanno pertanto disattese.

3. Ritiene il Collegio che, nel merito, la valutazione sommaria sulla cui base è stata respinta l'istanza cautelare debba recedere sia alla luce del pronunciamento del Giudice d'appello sia alla luce di un esame approfondito – proprio della fase di merito – delle questioni poste dalla controversia nonché della disciplina regionale anche di rango secondario.

3.1. Il ricorso è fondato in ragione della fondatezza del primo motivo il quale, come detto, poiché rileva quale sostanziale vizio di incompetenza ed in tal senso va interpretato, ha, come si vedrà, carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della graduatoria per essere stata formata da una commissione esaminatrice i cui componenti, in

particolare tre dei suoi complessivi cinque membri, risultano privi - ciò che è incontestato - dei requisiti prescritti dalla vigente normativa regionale.

Deduce altresì l'illegittimità dell'art. 6 del bando di concorso nella parte in cui esso ha ommesso di prevedere che fosse previamente verificata la permanenza de requisiti per lo svolgimento dell'incarico in capo ai componenti sorteggiati, nonché, ancora, nella parte in cui esso si è limitato ad operare un rinvio alle risultanze del sorteggio del 10 maggio 2006.

Ad avviso del ricorrente nessuno dei tre contestati componenti della commissione, inseriti nell'elenco vigente al momento del sorteggio e poi invece esclusi dal nuovo elenco dei soggetti idonei pubblicato il 20 ottobre 2009, avrebbe potuto far parte della commissione.

5. Il motivo è fondato.

6. Va preliminarmente precisato che l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina contenuta nella l.r. n. 12 del 1991 inerente alle modalità di formazione della commissione giudicatrice, non deriva quale effetto direttamente promanante dalla medesima previsione legislativa, quanto dal rinvio ad essa operato dal regolamento locale (*cf.* art. 4) e dal bando.

L'art. 45 della l.r. n. 15 del 2004, disposizione vigente al momento dell'emanazione del bando ma ormai (transitoriamente) superata (*cf.* T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 20 marzo 2012, n. 603), stabiliva, infatti, la possibilità per gli enti locali di optare per l'espletamento dei concorsi per soli titoli, ovvero anche per esami sulla base di un'apposita previsione regolamentare, nel caso di specie esercitata ai sensi dell'art. 35, comma 2-*bis*, (dell'ormai abrogata) l. n. 142 del 1990 - richiamata in ambito regionale con l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 23 del 1998 - e dell'art. 89, comma 3 d. lgs. n. 267 del 2000.

7. La censura di parte ricorrente che, invero, colpisce l'art. 6 del bando di gara nella parte in cui non ha previsto l'obbligo di verificare la permanenza dei soggetti

sorteggiati tra gli iscritti negli elenchi ex art. 3 della l.r. n. 12 del 1991, è «assorbita» da quella volta a colpire direttamente gli atti prodotti dalla Commissione e dagli uffici del Comune di Agrigento.

La mancata previsione nel bando dell'obbligo dell'Amministrazione di verificare i requisiti dei componenti delle commissioni non esimeva la stessa dall'obbligo di procedervi e ciò in considerazione - come bene osservato dalla difesa di parte ricorrente nell'ultima replica difensiva depositata in prossimità dell'udienza - di quanto stabilito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 23 del 1992 (avente ad oggetto «Determinazione delle modalità per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi degli enti locali»), ai sensi del quale «Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento: a) verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art. 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; [...]».

E' agevole rilevare come l'iscrizione all'albo, richiamata dall'art. 11 d. P.Reg. 23 del 1992 - che rinvia all'art. 3, comma 6, l.r. n. 12 del 1991 -, costituisca requisito indefettibile la cui permanenza avrebbe dovuto essere verificata da parte della commissione stessa a prescindere da ogni eventuale previsione del bando il quale, ove considerato quale essenziale strumento regolatore del funzionamento della commissione, sul punto non avrebbe potuto che essere considerato oggetto di eterointegrazione normativa.

La circostanza che il predetto decreto abbia imposto l'obbligo di verificare i requisiti all'atto dell'insediamento della commissione stessa dimostra come, in realtà, i requisiti avrebbero dovuto sussistere, comunque, anche al momento dell'inizio delle attività della commissione, irrilevante, sotto tale profilo, ogni

richiamo alla regola del *tempus regit actum* operato dalla difesa del controinteressato Bertolino.

Poiché la pubblicazione dei nuovi elenchi relativi ai soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente di commissione giudicatrice ex art. 3 l.r. n. 12 del 1991 - tra i quali, come detto, non figurano tre componenti della commissione - è avvenuta anteriormente sia alla nomina della commissione che all'insediamento della stessa, gli stessi membri andavano ritenuti privi dei requisiti di legge e, dunque, avrebbero dovuto essere sostituiti: in tal senso va, del resto, letta anche la previsione dell'art. 7 del d. Pr. Reg. 8 gennaio 1991, secondo cui la predisposizione (*recte*: pubblicazione) di nuovi elenchi fa cessare la «validità» dei precedenti.

Peraltro, in via del tutto deduttiva, è anche da presumere che - quantomeno per il componente Centonze - i prescritti requisiti di servizio, la cui assenza è stata acclarata con la pubblicazione del nuovo elenco, non fossero posseduti già in data ben anteriore al relativo insediamento, stante il tenore dell'avviso per la formazione del nuovo elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 marzo 2003 che ne imponeva il possesso (e la dichiarazione) alla scadenza del trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

8. L'accoglimento del primo motivo, poiché inerente all'illegittima composizione della commissione, impone al Collegio di verificare la sussistenza della possibilità di procedere allo scrutinio degli ulteriori motivi.

La risposta non può che essere di segno negativo.

In materia di procedure di concorso l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice si traduce in un suo radicale difetto di legittimazione ad operare con conseguente illegittimità di tutte le operazioni compiute e degli atti adottati.

Detta invalidità dà luogo, come detto, all'incompetenza dell'organo.

Orbene, il Collegio aderisce all'impostazione ermeneutica del Giudice d'appello, secondo cui «è principio generale del processo amministrativo che l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre-giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente» (C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2012, n. 273).

L'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, dunque, deriva non tanto dall'obbligo di rimettere l'affare all'autorità competente, previsto dall'(ormai) abrogato art. 26 della l. n. 1034 del 1971 - con le differenziazioni in tema di incompetenza intersoggettiva ed infrasoggettiva delineate dalla giurisprudenza con riferimento a tale norma-, quanto, piuttosto, dal divieto per il Giudice amministrativo di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, siccome fissato dall'art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (*cf.* C.g.a., n. 273/2012, *cit.*).

Ne deriva l'obbligo per il Giudice di arrestare la propria cognizione al motivo inerente all'incompetenza dell'organo.

9. Al lume delle suesposte considerazioni, il ricorso, in ragione della fondatezza del primo motivo ed assorbito, per le ragioni sopra esposte, ogni ulteriore motivo, va accolto, con conseguente caducazione, dei provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso introduttivo (ad esclusione del bando) e con i motivi aggiunti.

Va precisato che la prosecuzione della procedura - ovviamente se sussistenti i presupposti in termini di vincoli di finanza pubblica - non potrà che dar luogo,

quanto all'effetto conformativo derivante dalla presente sentenza, alla sostituzione dei membri della commissione risultanti privi dei requisiti; ovviamente è rimessa alla scelta dell'Amministrazione, in applicazione delle regole che disciplinano la composizione della stessa e le incompatibilità dei rispettivi componenti, valutare la possibilità di disporre la sostituzione integrale.

10. Il complessivo andamento della vicenda contenziosa consente, in via d'eccezione, di disporre l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite nonché, per le stesse ragioni, di pronunciare la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, nei corrispondenti limiti, i provvedimenti impugnati nella stessa epigrafe indicati.

Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)